



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO VALDOBBIADENE

Scuola Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR

Via Arcane 2 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)

Codice Fiscale: 92035620266 - Cod. Mecc. TVIC882008 - Tel. 0423/905315 - Fax 0423/972112

E-mail: tvic882008@istruzione.it - Pec: tvic882008@pec.istruzione.it - <https://icvaldobbiadene.edu.it/>

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Allegato al Regolamento d'Istituto

*Approvato nelle sedute del:
Collegio dei Docenti del 22/11/2019
Consiglio d'Istituto del 29/11/2019*

PREMESSA

La Scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del *cyberbullismo*, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

L'Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre figure, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e l'educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica dei rischi dell'utilizzo della rete internet.

La Scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

1. CHE COS'È IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

"Non è uno scherzo, non è un gioco, non è un litigio, non è una bravata"

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice qualcosa per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo di bulli gregari (o bulli passivi), che gli offrono sostegno anche senza intervenire direttamente.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- ✓ **i protagonisti sono bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- ✓ **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- ✓ **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- ✓ **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- ✓ **l'asimmetria nella relazione**: cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- ✓ **l'incapacità della vittima di difendersi**: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- ✓ **la rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- ✓ **la paura**: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- ✓ **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo *fisico o verbale* (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- ✓ **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e

calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

2. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla Scuola Secondaria di I Grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi in età pari a 9-10 anni.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Questa forma di bullismo (**bullismo elettronico**) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- ✓ **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- ✓ **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;

- ✓ **mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- ✓ **spettatori infiniti:** le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- ✓ **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ✓ **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- ✓ **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ✓ **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- ✓ **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- ✓ **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- ✓ **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- ✓ **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI: LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**".

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- ✓ dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- ✓ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- ✓ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- ✓ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a

- tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- ✓ dalla direttiva MIUR n.1455/06;
 - ✓ linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
 - ✓ D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
 - ✓ dalla L. 71/2017.

4. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. *Culpa del bullo minore;*
2. *Culpa in educando e vigilando dei genitori;*
3. *Culpa in vigilando, in educando (e anche in organizzando) della Scuola.*

4.1 *Culpa del bullo minore*

L'art. 2046 del Codice Civile pone una regola fondamentale per i casi di bullismo. Secondo l'articolo difatti chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui è in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purchè lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.

Anche il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori e alla Scuola.

Essendo spesso il bullo un minore sono molti i casi in cui si prevedono responsabilità da parte di soggetti che rispondono per lui.

Per i minori di 14 anni di solito non è applicata una misura di sicurezza (collocamento in comunità o libertà controllata) ma semmai una misura educativa.

4.2 *Culpa in vigilando ed educando dei genitori*

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

4.3 *Culpa in vigilando in educando e in organizzando della Scuola*

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli

atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la Scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

5.1 Il Dirigente Scolastico:

- ✓ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ favorisce la discussione all'interno della Scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- ✓ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

5.2 Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- ✓ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ✓ si rivolge a partner esterni alla Scuola per realizzare un progetto di prevenzione;
- ✓ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;

5.3 Il Collegio dei Docenti:

- ✓ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

5.4 Il Consiglio di Classe o di Interclasse:

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5.5 I Docenti:

- ✓ intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di Scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ✓ valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- ✓ monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- ✓ si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla Scuola.

5.6 I Genitori:

- ✓ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ vigilano sull'uso delle tecnologie e degli smartphone da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, conoscono le azioni messe in campo dalla Scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- ✓ conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

5.7 Gli Alunni:

- ✓ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano.
- ✓ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- ✓ si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- ✓ sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto non prevede il possesso di smartphone e affini all'interno dell'Istituto se non per casi specifici e autorizzati

5.8 Il Personale ATA:

- ✓ Deve segnalare tempestivamente ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali episodi di bullismo di cui è venuto conoscenza o a cui ha assistito personalmente;
- ✓ Non deve sottovalutare i propri compiti di sorveglianza in quanto responsabile sul piano educativo;
- ✓ Può far presente ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti** di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.**

La Scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati.**

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come

detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto Comprensivo **di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della Scuola per fini didattico-educativi, secondo *“Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”* emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accenda o utilizzi il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone, tablet o di qualsiasi dispositivo elettronico affine durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

7.1 PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/insegnante di riferimento della classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- ✓ Raccolta di informazioni sull'accaduto;
- ✓ Interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli, con il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni;
- ✓ Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità...;
- ✓ Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

7.2 SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- ✓ vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

7.3 TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- ✓ Supporto e protezione alla vittima. Evitare che la vittima si senta responsabile;
- ✓ Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare

- la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della Scuola (psicologo);
- ✓ Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
 - ✓ Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe;
 - ✓ Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
 - ✓ Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
 - ✓ Valutazione di un intervento personalizzato.

Obiettivi:

- ✓ sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

7.4 QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- ✓ si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- ✓ provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- ✓ sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- ✓ imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- ✓ nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, **è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta ¹.

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**):

- ✓ denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque

¹ *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, ottobre 2017.

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone, tablet... sulla rete internet.

Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Esempi:

COMPORAMENTO	INFRAZIONE	QUANDO PUÓ SCATTARE LA SANZIONE?
Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali.	<p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p>ATTENZIONE: Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc. Occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p>	<p>La sanzione scatta al primo episodio qualora il comportamento sia veicolato tramite l'uso delle nuove tecnologie, vista l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 10 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>
	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione; atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE: Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc. Occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p>	<p>La sanzione scatta al primo episodio qualora il comportamento sia veicolato tramite l'uso delle nuove tecnologie, vista l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo.</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>

<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, etc.)</p> <p style="text-align: center;">ATTENZIONE:</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggistica istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. É importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc.)</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati, visto il forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 10 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>
---	--	--

8. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul *bullismo e il cyberbullismo* è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo sta mettendo in atto. Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.



APPENDICE (solo per la Scuola)

SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA PER LA SCUOLA SPECIFICA PER CYBERBULLISMO (art. 5 Legge 71/2017)

FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso	
AZIONI DOCENTI E DS	TEMPI
1. Verifica e prima raccolta di informazioni dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal Dirigente a solo scopo informativo e di conferma dell'episodio	Entro 24/48h
2. Comunicazione al Dirigente Scolastico	Entro 24/48h
3. Condivisione con gli insegnanti Consiglio di classe straordinario presieduto dal Dirigente Scolastico	Entro 24/48h

FASE B- Situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'Ufficio)	
AZIONI	TEMPI
1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA a. Colloquio e/o convocazione ragazzo/a b. Informativa e convocazione dei genitori ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo	Entro 1/2 giorni
c. Convocazione di un Consiglio di classe straordinario d. Informazioni alla classe per evitare la diffusione di informazioni e. Segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on-line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line)	Entro 3/4 giorni
2. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI a. Mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori collaborativi b. Convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o "latitanti" c. Eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori	Entro 2/3 settimane
d. Segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane e. Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela	Entro 3/5 settimane
3. AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE a. Accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che percepisca la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare) b. Percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali c. Eventuali attività di sostegno specifiche (incontri con psicologi/esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe d. Eventuale sportello di ascolto in orario scolastico	Entro 6/8 settimane
4. AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI	Entro 1/2 mesi

<p>a. Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla Scuola (psicologo)</p> <p>b. Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali</p> <p>c. Azione educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc.)</p> <p>d. Attività di sostegno al nucleo familiare gestite e concordate con i Servizi Sociali Territoriali</p>	
<p>5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE</p> <p>a. Incontri informativi con tutti i genitori</p>	<p>Entro 1/2 mesi</p>

FASE C - Reati procedibili d'Ufficio	
AZIONI	TEMPI
<p>1. DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>a. Per iscritto e senza ritardo.</p> <p>b. Presentata da chi "ha avuto la notizia di reato" (insegnante, collaboratore ATA) insieme al Dirigente Scolastico (preferibile) o solo da chi ha avuto la notizia di reato</p> <p>c. Eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati</p>	<p>Entro 24/48h</p>